

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(...)

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
-

(4) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l'art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(5) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(6) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 36 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(...)